CAMERA DEI DEPUTATI N. 3759-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(Relatore: **PORTATADINO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta dell'8 maggio 1986 (Stampato n. 1509)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(ANDREOTTI)

DI CONCERTO CON MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(MARTINAZZOLI)

E COL MINISTRO DELL'INTERNO

(SCÀLFARO)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 13 maggio 1986

Ratifica ed esecuzione del protocollo n. 8 alla convenzione sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Vienna il 19 marzo 1985

Presentata alla Presidenza il 25 febbraio 1987

ONOREVOLI COLLEGHI ! — In occasione della prima conferenza ministeriale europea sui diritti dell'uomo svoltasi a Vienna nei giorni 19 e 20 marzo 1985 è stato aperto alla firma il protocollo n. 8 aggiuntivo alla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, di cui il prossimo 4 novembre ricorrerà il trentacinquennale della firma avvenuta a Roma.

Il protocollo concerne il miglioramento delle procedure attualmente previste per il funzionamento delle due istanze cui compete assicurare il rispetto degli impegni assunti dalle parti contraenti la citata convenzione: rispettivamente la Commissione e la Corte europea dei diritti dell'uomo.

In quanto tale, esso rappresenta una tappa significativa verso una più completa ristrutturazione degli attuali meccanismi che consenta di arrivare alla fusione della Commissione e della Corte in un'unica « Corte europea dei diritti dell'uomo », che funzioni a tempo pieno e alla quale possano ricorrere direttamente gli individui.

L'Italia tende a questo obiettivo ormai da più decenni, con un'azione coerente svolta in seno al Consiglio d'Europa; ma il protocollo n. 8 costituisce un imperativo morale anche nei confronti di quelle parti che mostrano reticenze o resistenze a consentire ad una limitazione della loro sovranità.

Il protocollo n. 8 contiene una serie di emendamenti relativi ad articoli concernenti i titoli III e IV della convenzione in parola, intesi da un canto a rendere più celere la procedura della Commissione e dall'altro canto a migliorare quella prevista per la Corte.

Da tale circostanza ne consegue che l'esecuzione piena ed intera nell'ordinamento interno delle disposizioni in esso contemplate non implica alcuna forma di adattamento.

La Commissione affari esteri raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

PORTATADINO, *Relatore.*

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI)

NULLA OSTA

all'ulteriore *iter* del progetto di legge.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo n. 8 alla convenzione sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottate a Vienna il 19 marzo 1985.	*Identico.*
ART. 2.	ART. 2.
1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 del presente protocollo.	*Identico.*
ART. 3.	ART. 3.
1. La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.	*Identico.*